

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	tuzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)	5
Missioni vevoli nella seduta del 30 settembre 2004	3	(Sezione 1 – Articolo 39 e relative proposte emendative)	5
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3, 4	(Sezione 2 – Proposte emendative riferite all'articolo 36)	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 38 e relativa proposta emendativa)	10
Nomine ministeriali (Comunicazione)	4	(Sezione 4 – Articolo 40 e relative proposte emendative)	11
Atti di controllo e di indirizzo	4		
Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato) n. 4862 ed abbinate proposte di legge costi-			

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 settembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Borrelli, Bova, Buemi, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Cola, Colucci, Contente, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Iannuccilli, Kessler, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospriri, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Borrelli, Bova, Buemi, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Cola, Colucci, Contente, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Iannuccilli, Kessler, La Malfa, Manzini, Marcora, Ma-

roni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospriri, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 settembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCI: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni autoctoni italiani » (5305);

LISI: « Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli » (5306);

COSTA: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei dirigenti d'azienda » (5307);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 449 del codice di procedura penale, concernente l'estensione del rito direttissimo ai reati in materia urbanistica » (5308).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 29 settembre 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri degli affari esteri e della difesa:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 » (5304).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 settembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3097. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali » (*approvato dal Senato*) (5303).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 28 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 giugno 2004, concernente gli esiti dell'indagine sul « Decentramento del catasto. Attività di recupero dell'arretrato ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 settembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni:

alla dottoressa Concettina Ciminiello l'incarico di direttore della direzione generale per la gestione delle risorse umane;

alla dottoressa Luisa Franchina l'incarico di direttore della direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative;

al dottor Mario Fiorentino l'incarico di direttore della direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

all'ingegnere Francesco Troisi l'incarico di direttore della direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

alla dottoressa Laura Aria l'incarico di direttore della direzione generale per i servizi di comunicazioni elettronica e di radiodiffusione.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora en-

tro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi quindici giorni, può emanare il conseguente decreto di annullamento ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

Sopprimerlo.

***39. 5.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Bottino, Fanfani, Camo, Santino Adamo Loddo, Tuccillo, Realacci.

Sopprimerlo.

***39. 14.** Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimerlo.

***39. 71.** Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Frigato.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 39. 200.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: qualora ritenga con le seguenti: , il Presidente della Repubblica oppure la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, qualora ritengano.

0. 39. 200. 2. Buontempo.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con la seguente: trenta giorni.

0. 39. 200. 3. Perrotta.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: alle Camere fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni.

0. 39. 200. 6. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: , che è deferita fino alla fine del comma con le seguenti: . La delibera di annullamento della legge o di sue disposizioni deve essere adottata dalla Camera dei deputati e dal Senato rispettivamente a maggioranza assoluta e a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

0. 39. 200. 5. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: emana con le seguenti: può emanare.

***0. 39. 200. 1.** Briguglio, Cirielli.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: emana con le seguenti: può emanare.

***0. 39. 200. 4.** Mascia, Giordano, Leoni, Boato, Bressa, Colasio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica.)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regio-

nale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone alle Camere la questione, che è deferita ad una Commissione mista paritetica di deputati e di senatori, formata secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La Commissione propone al Presidente della Repubblica, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento ».

39. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

39. 73. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: al Presidente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ricorso alla Corte costituzionale che decide, entro i successivi quindici giorni, di annullare la legge o le sue disposizioni.

39. 70. Taormina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie e Conferenze interregionali di cooperazione). — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie. La Conferenza promuove intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

Per l'esercizio delle competenze in materia di sanità, istruzione e polizia locale, le Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, istituiscono Conferenze interregionali, anche al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 ».

39. 010. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.- 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. — Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge ».

***39. 011.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Mascia.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. — Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge ».

***39. 012.** Osvaldo Napoli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
39. 0200.

All'articolo aggiuntivo 39.0200, capoverso ART. 128, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: Ciascun Comune fino alla parola: disciplina con le seguenti: I Comuni, le province e le città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni.

0.39.0200.25. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39. 0200., ART. 39-bis, comma 1, capoverso ART. 128, primo periodo, sopprimere la parola: Provincia.

0. 39. 0200. 1. Perrotta.

All'articolo aggiuntivo 39. 0200., ART. 39-bis, comma 1, capoverso ART. 128, primo periodo, sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine del periodo.

0. 39. 0200. 2. Mascia, Russo Spina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (Garanzie per le autonomie locali). — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. — Ciascun Comune, Provincia o Città metropolitana, qualora ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, promuove dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, salvo che il Consiglio delle autonomie locali della propria Regione ne

dichiari la manifesta infondatezza. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, disciplina le forme ed i termini di proponibilità della questione ».

39. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
39. 0201.

All'articolo aggiuntivo 39.0201 Elio Vito, capoverso ART. 129, sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

0. 39. 0201. 25. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39. 021, ART. 39-bis, comma 1, capoverso ART. 129, secondo comma, sostituire le parole: Il regolamento del Senato con le seguenti: La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, .

0. 39. 0201. 1. Leoni, Bressa, Boato, Papaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica). 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 129. — Il Senato federale della Repubblica promuove il coordinamento tra Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni ed il Senato medesimo, nonché la circolazione delle informazioni tra gli stessi.

Il regolamento del Senato disciplina le forme e le modalità di tale coordinamento e garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio della Regione ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti ».

39. 0201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
39. 0202.

All'articolo aggiuntivo 39.0202, comma 1, linea, sostituire le parole: Dopo l'articolo 127 con le seguenti: Dopo l'articolo 98.

Conseguentemente, sostituire il capoverso ART. 130 con il seguente: ART. 98-bis.

0.39.0202.25. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39.0202, capoverso ART. 130, primo comma, sostituire le parole: su determinate con le seguenti: in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su.

0. 39. 0202. 26. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 39. 022, ART. 39, comma 1, capoverso ART. 130, secondo comma, dopo la parola: riferiscono aggiungere la seguente: annualmente.

0. 39. 0202. 1. Bressa, Boato, Leoni, Papaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (Autorità amministrative indipendenti nazionali). — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 130 — Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte ».

39. 0202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. All'articolo 131 della Costituzione le parole: « Valle d'Aosta » e « Trentino-Alto Adige » sono sostituite rispettivamente dalle parole « Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste » e « Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ».

39. 01. Olivieri, Kessler, Maran, Boato, Bressa, Collè, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

(Approvato)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — (Città metropolitane). — 1. All'articolo 133 della Costituzione è premezzo il seguente comma:

«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

39. 0203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, primo comma, le parole: «sentita la stessa Regione» sono sostituite dalle seguenti «d'intesa con la stessa Regione».

39. 02. Schmidt.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione dopo le parole: «stabilisce anche» sono aggiunte le seguenti: «i criteri di composizione e».

36. 05. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. All'articolo 122, quinto comma, primo periodo, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

36. 04. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l'impedimento permanente, la morte » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica ».

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere il comma 2.

38. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

(Abrogazioni).

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è soppresso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 40.

(Abrogazioni).

Sopprimerlo.

40. 10. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.

40. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella.